

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.508/2013 promossa da:

O. [REDACTED] F. [REDACTED] rappresentato e difeso [REDACTED] per mandato in
calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Reggio Emilia

- RICORRENTE -

co n t r o

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del
Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia [REDACTED]

[REDACTED] entato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

- CONVENUTO -

e contro

S. [REDACTED] p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] n.
5, in persona del legale rappresentante

-CONVENUTA CONTUMACE-

in punto a: opposizione a avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 22/4/2013 il ricorrente
O. [REDACTED] F. [REDACTED] oppone all'avviso di addebito nr.395 201300001787 22 000 emesso dall'INPS
di Reggio Emilia portante la somma di € 7.201,95 quali contributi e sanzioni relative al maggior
reddito dallo stesso asseritamente percepito quale titolare dell'omonima impresa artigiana per il
periodo di imposta 2006.

GIURE.IT



Il ricorrente eccepisce in via preliminare l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito, posto che l'accertamento di cui sopra attiene a competenze dell'anno 2006; censura poi la nullità dell'avviso di addebito e la decadenza dall'iscrizione a ruolo.

Si costituisce nei termini l'Istituto eccependo la propria carenza di legittimazione passiva a fronte dell'art. 32 bis del DL 185/2008 (convertito in L.2/2009) che attribuisce esclusivamente all'Agenzia delle Entrate la competenza ad effettuare verifiche sulle dichiarazioni fiscali ed a emettere cartelle di pagamento per il recupero della contribuzione in relazione ad essi accertamenti. Nel merito afferma che la debenza delle somme richieste e contesta la prescrizione.

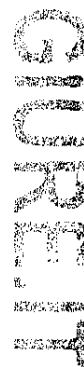
La società S. [redacted] nonostante regolare notifica, è rimasta contumace.

Non necessitando la causa attività istruttoria testimoniale, dopo un rinvio per consentire ad INPS la produzione di documentazione tuttavia non depositata (in particolare l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e la notifica dello stesso al ricorrente) all'udienza del 28/5/2014 la stessa viene discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con riguardo alla carenza di legittimazione passiva eccepita dall'INPS, si osserva che:

- è vero che l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto legittimato ad effettuare gli accertamenti formali e sostanziali sui redditi dichiarati, tramite il modello unico, dai contribuenti (artigiani, commercianti e liberi professionisti). L'Agenzia delle Entrate stessa, in attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n.600/73, provvede in effetti al controllo formale e sostanziale delle suddette dichiarazioni ai fini della liquidazione non solo delle imposte, ma anche di contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni stesse;
- ciò sulla scorta di quanto successivamente previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 241/1997 sub "Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali" e dall'art. 36 ter del medesimo D.Lgs. n. 241/1997 sub "Controllo formale delle dichiarazioni", oltre che ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 che dispone che per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali che, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999; segnatamente la norma – rubricata "Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali";
- infine l'art. 32 bis del DL 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 per i contributi e premi ex dlgs 426/1997 prevede, con decorrenza dal periodo di



imposta in corso al 31.12.2006, l'iscrizione a ruolo diretta da parte dell'Agenzia delle Entrate e dunque la diretta riscossione da parte della stessa.

Tanto premesso, a parte che come noto, il successivo art. 7 co. 2° lett. t) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106 ha abrogato il citato art. 32; di talchè il potere di riscossione dei contributi previdenziali è dal maggio 2011 ripassato all'INPS; va notato che nel caso in esame il maggior credito contributivo asseritamente accertato riguarda il periodo di imposta 2006, periodo in cui la riscossione dello stesso era ancora in capo all'INPS, che l'ha effettivamente effettuata iscrivendo lei stessa a ruolo le somme oggetto dell'avviso di addebito, come si evince per altro dall'avviso stesso, che è stato emesso dall'ente esattore sulla base della richiesta dell'INPS, e tanto basta a ritenere legittimato passivo proprio l'Istituto impositore. Carattere assorbente appare avere l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9° legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nella specie i crediti oggetto dell'avviso si riferiscono a contributi dovuti nella gestione artigiani relativi a maggiori redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2006.

Non vi è dubbio che al momento della notifica dell'avviso d'addebito (14/3/2013) risultasse certamente decorso il termine di prescrizione quinquennale con riferimento a tutti i contributi oggetto dello stesso.

D'altra parte, l'INPS afferma soltanto, ma omette di provare, che la notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sia avvenuta nell'anno 2010, interrompendo così (forse) i termini prescrizionali.

Onerato anche successivamente della produzione dell'avviso di accertamento (al fine di valutare se nello stesso fosse stata effettuata richiesta del pagamento dei contributi previdenziali) e della relata di notifica (al fine di verificare comunque se essa notifica fosse stata effettuata correttamente, e quando) l'Istituto ha omesso ogni produzione, e tanto basta per ritenere del tutto sfornita di prova la contro eccezione di interruzione della prescrizione sia pure tempestivamente formulata.

In ogni caso, per completezza, so deve osservare che è pacifico il principio per cui la prescrizione relativa alla contribuzione previdenziale non può essere efficacemente interrotta da soggetti diversi dall'ente previdenziale titolare del credito (Cass., 31 luglio 2009, n. 17849; Cass., 12 novembre 2012 n. 19646, nonché, implicitamente, Cass., 17 dicembre 2008, n. 29479).

Tale principio deve peraltro essere coordinato con il disposto dell'art. 32-bis D.L. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, ai cui sensi l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, (che ha unificato le procedure di liquidazione, riscossione e accertamento dei redditi a fini fiscali e contributivi), che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di



sanzioni per ritardato o omesso versamento é effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

Il citato art. 32 bis – oggi abrogato dall'art. 7 co. 2° lett. t) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n 106 - si applicava, però, ai sensi del suo 3° comma, soltanto *“con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi”*.

In forza del potere di rappresentanza ex lege conferito all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi derivanti dall'accertamento dei maggiori redditi non dichiarati dall'assicurato deve ritenersi che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione per i contributi per i quali la legge prevede che l'iscrizione a ruolo venga effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, sempre che l'accertamento contenga una richiesta di pagamento anche dei contributi previdenziali.

Non è questo, invece, il caso per cui è causa, sia perché i contributi oggetto dell'avviso di addebito si riferiscono all'anno 2006, e dunque ad un periodo di imposta che resta estraneo all'ambito di applicazione del citato art. 32 bis D.L. n. 185/2008.

I contributi oggetto dell'avviso di addebito pertanto paiono integralmente prescritti.

Le spese di lite sono a carico di INPS, a fronte del disinteresse mostrato dall'Istituto per la presente vicenda processuale, al punto da omettere qualsivoglia produzione ancorchè ordinata dal Giudice.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie il ricorso e pertanto annulla l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione dichiarando non dovuti i contributi e le sanzioni in esso richiesti;
2. Condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 2.041,00 di cui € 266,00 per spese, oltre ad IVA e CPA.

REGGIO EMILIA, 28 maggio 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

